



POLITECNICO DI TORINO

## DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, per ciascun lotto, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico all'evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo.**

**Lotto 1** - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica **CIG: 7923517513**

**Lotto 2** - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico della Didattica **CIG: 79235418E0**

**Lotto 3** - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico di Ateneo **CIG: 7923551123**

**Lotto 4** – Servizi di supporto IMAC, staging e Asset Management IT **CIG: 7923565CAD**

1.	PREMESSE .....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara .....	3
2.2	Chiarimenti .....	4
2.3	Comunicazioni .....	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA.....	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	5
4.1	DURATA .....	5
4.2	OPZIONI E RINNOVI .....	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	6
6.	REQUISITI GENERALI (VALIDI PER TUTTI I LOTTI).....	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1	Requisiti di idoneità professionale .....	7
7.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	7
7.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	8
8.	AVVALIMENTO – (SI RINVIA AGLI ALLEGATI 4 E 5 DELLA MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE).....	9
9.	SUBAPPALTO .....	9
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	10
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	12
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	15
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	16
14.1	Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – Allegato n. 1 della Modulistica di partecipazione .....	16
14.2	Documento di gara unico europeo - Allegato n. 2 della Modulistica di partecipazione .....	19
14.3	Documentazione a corredo .....	20
14.3.1	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati – Allegato n. 3 della Modulistica di partecipazione.....	20
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....	22
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	26
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	27
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	28
20.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE..	28
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	29
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO (VALIDO PER TUTTI I LOTTI) .....	29
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31

## 1. PREMESSE

Il Politecnico di Torino (nel seguito Amministrazione), in attuazione del DDG n. 1107/2019 del 30.05.2019, ha indetto, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta di valore complessivo pari a € 4.978.000,00 (comprensivo delle opzioni e al netto dell'IVA), per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, per ciascun lotto, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, della durata di due anni e rinnovabile per ulteriori due anni, avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico all'evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo. Con gli Operatori aggiudicatari della procedura l'Ateneo stipulerà un Contratto Normativo volto a stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali generali dei singoli contratti attuativi che saranno conclusi nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro, sulla base della discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno e nel rispetto dei valori minimo e massimo stabiliti.

Con il contratto normativo l'operatore economico si obbliga nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi richiesti, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale e suoi allegati, nel presente Disciplinare e nell'offerta presentata in fase di partecipazione.

L'affidamento si configura come appalto di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. ss), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il luogo di svolgimento del servizio è Torino [codice NUTS ITC11]

La procedura aperta è suddivisa nei seguenti lotti:

**Lotto 1** - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica **CIG: 7923517513**

**Lotto 2** - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico della Didattica **CIG: 79235418E0**

**Lotto 3** - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico di Ateneo **CIG: 7923551123**

**Lotto 4** – Servizi di supporto IMAC, staging e Asset Management IT **CIG: 7923565CAD**

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giorgio Santiano.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

il Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati;
- 4) Schema di Accordo Quadro;
- 5) DUVRI;
- 6) Codice etico e Codice di comportamento del Politecnico di Torino  
disponibili all'indirizzo

[https://www.polito.it/ateneo/documenti/?id\\_documento\\_padre=10358](https://www.polito.it/ateneo/documenti/?id_documento_padre=10358)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet di Ateneo all'indirizzo [https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id\\_documento\\_padre=126057](https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057).

## 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [appalti@polito.it](mailto:appalti@polito.it), almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id\\_documento\\_padre=126057](https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057)

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

I Concorrenti aventi sede in altri Stati membri sono tenuti a dichiarare di aver eletto domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica (strumento analogo nello Stato membro), da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [procurement@pec.polito.it](mailto:procurement@pec.polito.it) e all'indirizzo indicato dai Concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA

Al fine di consentire la partecipazione anche alle micro piccole e medie imprese, la procedura di affidamento è articolata nei seguenti lotti funzionali, senza che sia preclusa la partecipazione e l'aggiudicazione di più lotti da parte del medesimo Operatore Economico:

**Lotto 1** - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica

**Lotto 2** - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico della Didattica

**Lotto 3** - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico di Ateneo

**Lotto 4** – Servizi di supporto IMAC, staging e Asset Management IT

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'affidamento**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Importo
1	Servizi di implementazione di software	<b>72263000-6</b> (Lotti 1, 2 e 3)	P	€ 2.489.000,00
2	Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici	<b>72514000-4</b> (Lotto 4)		
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>€ 2.489.000,00</b>

L'importo posto a base di gara **MASSIMO SPENDIBILE** stimato per il periodo di durata contrattuale (biennale), è pari a **€ 2.489.000,00** (al netto dell'IVA e dell'opzione del rinnovo), così articolato:

**Lotto 1:** € 455.400,00

**Lotto 2:** € 800.800,00

**Lotto 3:** € 514.800,00

**Lotto 4:** € 718.000,00

La stima del massimo spendibile è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno massimo presunto dei servizi ed è stata determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle necessità dei servizi, nell'arco temporale di durata degli Accordi Quadro; pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per il Politecnico che non è quindi obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

L'importo complessivo minimo garantito è pari a **€ 2.051.200,00** (al netto di IVA e dell'opzione) così ripartito:

**Lotto 1:** € 303.600,00

**Lotto 2:** € 629.200,00

**Lotto 3:** € 400.400,00

**Lotto 4:** € 718.000,00

L'importo degli **oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso** è pari a zero. L'appalto è finanziato con fondi dell'Amministrazione.

## **4. DURATA E RINNOVI**

### **4.1 Durata**

La durata dell'affidamento (esclusa l'opzione del rinnovo) è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività.

Il Politecnico si riserva la facoltà di procedere all'avvio anticipato dei servizi o parte di essi, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva della procedura.

## 4.2 Rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a 2 anni, per un importo di € 2.489.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola agli aggiudicatari dei lotti mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla procedura possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 6 e 7 del presente Disciplinare di gara.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI (VALIDI PER TUTTI I LOTTI)

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di Concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o ancora che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (VALIDI PER TUTTI I LOTTI)

I Concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 Requisiti di idoneità professionale

**Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del lotto di partecipazione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve aver eseguito regolarmente nell'ultimo triennio (2016-2017-2018), per conto di Committenti pubblici o privati, servizi informatici analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un valore almeno pari all'importo massimo spendibile previsto per il lotto di partecipazione. Più precisamente:

**Lotto 1:** € 455.400,00

**Lotto 2:** € 800.800,00

**Lotto 3:** € 514.800,00

**Lotto 4:** € 718.000,00

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei contratti o dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

La scelta di prevedere dei requisiti di capacità tecnica e professionale è motivata dall'esigenza di ammettere alla procedura soggetti in possesso di idonea esperienza nell'esecuzione dei servizi di supporto informatico per i quali concorrono.

### **7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale *“aver eseguito regolarmente nell'ultimo triennio (2016-2017-2018), per conto di Committenti pubblici o privati, servizi informatici analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un valore almeno pari all'importo massimo spendibile previsto per il lotto di partecipazione”* di cui al precedente punto **7.2** è cumulabile, fermo restando che la mandataria deve essere in possesso della quota maggioritaria, pari almeno al 60% e la mandante o le mandanti nella misura minima del 10% fino alla concorrenza del 100%.

### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'**iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di **capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO – (SI RINVIA AGLI ALLEGATI 4 E 5 DELLA MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE)**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al par. 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Il Concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50% dell'importo

complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto normativo, previa autorizzazione della stazione appaltante purché il/i subappaltatore/i sia/no qualificato/i nella relativa categoria e sia/no in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

I subappaltatori devono dichiarare il possesso dei predetti requisiti in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo massimo spendibile previsto per il lotto di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, e precisamente:

<b>Lotto 1</b> - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica	€ 9.108,00 (novemilacentotto/00)
<b>Lotto 2</b> - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico della Didattica	€ 16.016,00 (sedicimilasedici/00)
<b>Lotto 3</b> - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico di Ateneo	€ 10.296,00 (diecimiladuecentonovantasei/00)
<b>Lotto 4</b> - Servizi di supporto IMAC, staging e Asset Management IT	€ 14.360,00 (quattordicimilatrecentosessanta/00)

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'Istituto Cassiere della stazione appaltante;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a:

<b>Lotto 1</b> - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica	€ 35,00
<b>Lotto 2</b> - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico della Didattica	€ 80,00
<b>Lotto 3</b> - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico di Ateneo	€ 35,00
<b>Lotto 4</b> – Servizi di supporto IMAC, staging e Asset Management IT	€ 70,00

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Entro le **ore 15 del giorno 11.07.2019, a pena di esclusione**, i Concorrenti devono far pervenire esclusivamente presso il **Politecnico di Torino, Ufficio Protocollo – Rettorato I Piano, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino**, con modalità scelte a loro discrezione, un plico sigillato recante all'esterno:

*“Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, per ciascun lotto, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico all'evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo*

*LOTTO \_\_\_\_\_ – CIG \_\_\_\_\_ - Scadenza offerte \_\_\_\_\_ Non aprire”.*

Sul plico vanno specificati:

- data e orario di scadenza per la presentazione delle offerte;
- denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC, recapito telefonico e fax della Società mittente;
- nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi
- sul plico dovrà essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”.

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano; quest'ultima può essere effettuata tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 16 presso l'ufficio protocollo della Stazione Appaltante. Nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, il termine per la consegna a mano è fissato alle ore 15. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dei plichi, farà fede unicamente l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo rilevata dall'Ufficio Protocollo del Politecnico; pertanto, non farà alcuna fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Politecnico ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta a conclusione delle operazioni di gara.

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente procedura.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione del lotto/i di partecipazione e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste A, B e C inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Le buste utilizzate per l'invio della documentazione richiesta non dovranno permettere di rendere riconoscibile esteriormente il loro contenuto.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Nel plico potranno essere inserite anche le buste D e E, qualora il concorrente versi nelle condizioni sotto descritte.

“**Busta D** - *Documentazione ai fini dell'art. 80, comma 5, lettera m), D.lgs. 50/2016*” (**eventuale**)

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara, deve presentare anche una separata **Busta D** recante la seguente dicitura: “*Documentazione ai fini dell'art. 80, comma 5, lettera m), D.lgs. 50/2016* con l'indicazione esterna del mittente. In particolare, il concorrente che versa in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, è tenuto ad allegare alla documentazione presentata ai fini della partecipazione, documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo, o la relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Il Politecnico dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, analizzata la documentazione prodotta, qualora non la ritenga sufficiente a dimostrare la completa autonomia nella formulazione dell'offerta, si riserva la facoltà di chiedere delle integrazioni/chiarimenti alle imprese concorrenti. Qualora tali imprese non forniscano le integrazioni/chiarimenti richiesti entro il termine perentorio stabilito, ovvero qualora nonostante le integrazioni/chiarimenti forniti il Politecnico accerti che le offerte presentate siano riconducibili ad un unico centro decisionale, esclude con provvedimento motivato le imprese offerenti collegate.

“**Busta E** - *Documenti ex art. 53, comma 5, lettera a), D.lgs. 50/2016*” (**eventuale**)

Qualora il concorrente dichiari che alcune parti dell'offerta rappresentino segreti tecnici o commerciali, dovrà presentare la busta E, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura “*Documenti ex art. 53 comma 5 lettera a)*” contenente una relazione che motivi e comprovi la sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali e con indicazione specifica delle parti di offerta di cui ne ritiene espressione.

Il Politecnico qualora venga legittimamente richiesto l'accesso alla documentazione presentata dall'impresa, procederà ad aprire la busta E e ad analizzare la documentazione prodotta.

La mancata presentazione della documentazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali permetterà ai soggetti legittimati l'esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione presentata, salvo le ulteriori specifiche limitazioni di legge.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (es. certificati ISO, etc.)

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative;
- copia cartacea del DGUE sottoscritta in originale dal legale rappresentante o dal procuratore o, in alternativa, DGUE firmato digitalmente (formato.p7m) e salvato su supporto informatico USB;
- la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 14.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – Allegato n. 1 Modulistica di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, cit.:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara che i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice incorrono/non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 1 lett. b-bis) e g), del Codice. In caso affermativo, indica:
  - a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, co. 1, lettere b-bis) e g), del Codice e i motivi di condanna;
  - b) i dati identificativi delle persone condannate;

- c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare la durata del periodo di esclusione;

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico dichiara di *avere/non avere* adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning": cfr. articolo 80, co. 7, del Codice). In caso affermativo, indica:

- 1) la sentenza di condanna definitiva *ha riconosciuto/non ha riconosciuto* l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato;
- 2) la sentenza definitiva di condanna *prevede/non prevede* una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
- 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice:
  - *hanno risarcito/non hanno risarcito* interamente il danno;
  - *si sono impegnati/non si sono impegnati* formalmente a risarcire il danno;
- 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico *ha adottato/non ha adottato* misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;

se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80, co. 3, del Codice indica le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

3. dichiara che i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice incorrono/non incorrono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, cit., o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4, del medesimo decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-bis, e 92, co. 2 e 3, del ridetto decreto con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, co. 2, del Codice);
4. dichiara di essersi/non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, co. 5, lett. c del Codice). In caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate;
5. dichiara di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, co. 5, lett. c-bis del Codice);
6. dichiara di avere/non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, co. 5, lett. c-ter del Codice). In caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate;
7. dichiara di essere/non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (art. 80, co. 5, lett. d, del Codice). In caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi;
8. dichiara di essere/non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, co. 5, lett. f, del Codice);
9. dichiara di avere/non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice);
10. dichiara di essere/non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli

- affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, co. 5, lett. f-ter, del Codice);
11. dichiara di aver violato/non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, co. 5, lett. h, del Codice). In caso affermativo, indica la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione e se la violazione è stata rimossa;
  12. dichiara che ricorrono/non ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo co., della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, co. 5, lett. l, del Codice);
  13. dichiara di trovarsi/non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, co. 5, lett. m, del Codice);
  14. dichiara di trovarsi/non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001, cit. (*pantouflage o revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
  15. Con riferimento ai requisiti speciali di cui al paragrafo 7 del disciplinare di gara, dichiara di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2. del disciplinare di gara;
  16. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
  17. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  18. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante, pubblicato sul sito internet [https://www.polito.it/ateneo/documenti/?id\\_documento\\_padre=10358](https://www.polito.it/ateneo/documenti/?id_documento_padre=10358), e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  19. accetta, ai sensi dell'art. 100, co. 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
  20. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  21. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice, oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, dichiara di aver eletto domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica (strumento analogo nello Stato membro);
  22. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnico-gestionale e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice;

23. attesta di essere informato che i “dati personali” forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso della presente procedura e nell’esecuzione del relativo contratto verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla procedura stessa;
24. dichiara che l’impresa è in grado di svolgere le prestazioni per le quali presenta l’offerta ed è disponibile ad iniziarle anche in pendenza della stipulazione del contratto;
25. prende atto ed accetta che in caso d’inesatte o false dichiarazioni l’Amministrazione si riserva la facoltà d’escluderla dalla gara o dall’aggiudicazione;
26. di assumere in caso d’aggiudicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La domanda è sottoscritta:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - ✓ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - ✓ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - ✓ **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- ✓ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- ✓ copia della visura camerale del concorrente da cui risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, copia conforme all’originale dell’atto di procura.

## 14.2 Documento di gara unico europeo - Allegato n. 2 Modulistica di partecipazione

Il concorrente compila on line il DGUE collegandosi al sito internet <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espdl/filter?lang=it> seguendo la procedura guidata di compilazione del modello.

Il DGUE deve essere compilato in tutte le sue parti e presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 14.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

**1. PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

**2. documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

***Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice***

**3. copia conforme della certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**

**5. Pendrive** contenente in formato PDF tutta la documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla procedura. Per la documentazione che reca una sottoscrizione dovrà essere fornita una scansione dell'originale cartaceo.

#### 14.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati – Allegato n. 3 Modulistica di partecipazione

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

##### ***Per i raggruppamenti temporanei già costituiti***

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. **(Allegato n. 3 della Modulistica di partecipazione)**

##### ***Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti***

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. **(Allegato n. 3 della Modulistica di partecipazione)**

##### ***Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti***

- dichiarazione attestante: **(Allegato n. 3 della Modulistica di partecipazione)**

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica***

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica***

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:***

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Le buste “B – Offerta tecnica” contengono, **a pena di esclusione:**

- **La Relazione tecnica**
- **Le Schede approfondimento skill** relative alle figure professionali componenti il TEAM di lavoro
- **Il Curriculum Vitae del coordinatore**

All'interno delle Buste B deve essere inserita una **Pendrive** contenente in formato pdf non modificabile tutta la documentazione tecnica presentata in formato cartaceo. Le schede approfondimento skill dovranno essere inserite in formato word o excel. Per la documentazione che reca una sottoscrizione deve essere fornita una scansione dell'originale cartaceo.

### LOTTO 1:

- **la relazione tecnica** deve descrivere in modo dettagliato i criteri e sub-criteri di valutazione illustrati **nell'Allegato Criteri di valutazione offerta – LOTTO 1**.  
La relazione deve essere articolata in modo tale che ogni criterio sia esauriente per sé stesso. Essa deve essere composta da max. 15 facciate escluso frontespizio e indice, tutte numerate progressivamente, in formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola, in originale.  
La relazione tecnica deve essere datata, siglata su ogni pagina e sottoscritta per esteso sull'ultima pagina dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita dei poteri di firma. Nel caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva, la relazione deve essere sottoscritta da ciascun soggetto.

La relazione tecnica deve contenere la trattazione dei seguenti punti:

**A. Composizione del Team di lavoro messo a disposizione per l'erogazione dei servizi** (*punto A criterio di valutazione*).

A1 Esperienze specifiche nel ruolo e nel contesto tecnologico

A1.1. Coerenza delle esperienze in termini di ruolo

A1.2. Coerenza delle esperienze in termini di contesto tecnologico e competenze

A2 Esperienze specifiche nel dominio funzionale indicato nel capitolato

A3 Formazione e ulteriori competenze

A3.1 Titolo di studio

A3.2 Certificazioni professionali

**B. Modalità di organizzazione del servizio** (*punto B criterio di valutazione*);

Il concorrente deve illustrare la modalità organizzativa e operativa proposta per la gestione delle commesse al fine di aumentare e ottimizzare il valore del servizio erogato in termini di flessibilità, di modalità di coordinamento e di monitoraggio della fornitura.

Deve essere indicata la figura del **coordinatore**, soggetto diverso dalle risorse del TEAM di lavoro, che non svolgerà alcun ruolo operativo. Le competenze del coordinatore dovranno potersi desumere dal relativo CV allegato alla relazione tecnica.

Alla relazione tecnica devono inoltre essere allegate le **SCHEDE APPROFONDIMENTO SKILL** relative alle figure professionali componenti il TEAM di lavoro.

Ciascuna scheda deve essere compilata in tutte le sue parti secondo lo schema predisposto dal Committente, sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentate del concorrente, o da un suo procuratore.

\*\*\*

## LOTTO 2:

- **la relazione tecnica** deve descrivere in modo dettagliato i criteri e sub-criteri di valutazione illustrati **nell'Allegato Criteri di valutazione offerta – LOTTO 2**.

La relazione deve essere articolata in modo tale che ogni criterio sia esauriente per sé stesso. Essa deve essere composta da max. 15 facciate escluso frontespizio e indice, tutte numerate progressivamente, in formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola, in originale.

La relazione tecnica deve essere datata, siglata su ogni pagina e sottoscritta per esteso sull'ultima pagina dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita dei poteri di firma. Nel caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva, la relazione deve essere sottoscritta da ciascun soggetto.

La relazione tecnica deve contenere la trattazione dei seguenti punti:

**A. Composizione del Team di lavoro messo a disposizione per l'erogazione dei servizi** (*punto A criterio di valutazione*).

A1 Esperienze specifiche nel ruolo e nel contesto tecnologico

A1.1. Coerenza delle esperienze in termini di ruolo

A1.2. Coerenza delle esperienze in termini di contesto tecnologico e competenze

A2 Formazione e ulteriori competenze

A2.1 Titolo di studio

A2.2 Certificazioni professionali

**B. Modalità di organizzazione del servizio** (*punto B criterio di valutazione*);

Il concorrente deve illustrare la modalità organizzativa e operativa proposta per la gestione delle commesse al fine di aumentare e ottimizzare il valore del servizio erogato in termini di flessibilità, di modalità di coordinamento e di monitoraggio della fornitura.

Deve essere indicata la figura del **coordinatore**, soggetto diverso dalle risorse del TEAM di lavoro, che non svolgerà alcun ruolo operativo. Le competenze del coordinatore dovranno potersi desumere dal relativo CV allegato alla relazione tecnica.

Alla relazione tecnica devono inoltre essere allegate le **SCHEDE APPROFONDIMENTO SKILL** relative alle figure professionali componenti il TEAM di lavoro.

Ciascuna scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti secondo lo schema predisposto dal Committente, sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentate del concorrente, o da un suo procuratore.

\*\*\*

### LOTTO 3:

- **la relazione tecnica** deve descrivere in modo dettagliato i criteri e sub-criteri di valutazione illustrati nell'**Allegato Criteri di valutazione offerta – LOTTO 3**.

La relazione deve essere articolata in modo tale che ogni criterio sia esauriente per sé stesso. Essa deve essere composta da max. 15 facciate escluso frontespizio e indice, tutte numerate progressivamente, in formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola, in originale.

La relazione tecnica deve essere datata, siglata su ogni pagina e sottoscritta per esteso sull'ultima pagina dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita dei poteri di firma. Nel caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva, la relazione deve essere sottoscritta da ciascun soggetto.

La relazione tecnica deve contenere la trattazione dei seguenti punti:

**A. Composizione del Team di lavoro messo a disposizione per l'erogazione dei servizi** (*punto A criterio di valutazione*).

A1 Esperienze specifiche nel ruolo e nel contesto tecnologico

A1.1. Coerenza delle esperienze in termini di ruolo

A1.2. Coerenza delle esperienze in termini di contesto tecnologico e competenze

A2 Formazione e ulteriori competenze

A2.1 Titolo di studio

A2.2 Certificazioni professionali

**B. Modalità di organizzazione del servizio** (*punto B criterio di valutazione*);

Il concorrente deve illustrare la modalità organizzativa e operativa proposta per la gestione delle commesse al fine di aumentare e ottimizzare il valore del servizio erogato in termini di flessibilità, di modalità di coordinamento e di monitoraggio della fornitura.

Deve essere indicata la figura del **coordinatore**, soggetto diverso dalle risorse del TEAM di lavoro, che non svolgerà alcun ruolo operativo. Le competenze del coordinatore dovranno potersi desumere dal relativo CV allegato alla relazione tecnica.

Alla relazione tecnica devono inoltre essere allegate le **SCHEDE APPROFONDIMENTO SKILL** relative alle figure professionali componenti il TEAM di lavoro.

Ciascuna scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti secondo lo schema predisposto dal Committente, sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentate del concorrente, o da un suo procuratore.

\*\*\*

#### LOTTO 4:

- **la relazione tecnica** deve descrivere in modo dettagliato i criteri e sub-criteri di valutazione illustrati nell'**Allegato Criteri di valutazione offerta – LOTTO 4**.

La relazione deve essere articolata in modo tale che ogni criterio sia esauriente per sé stesso. Essa deve essere composta da max. 15 facciate escluso frontespizio e indice, tutte numerate progressivamente, in formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola, in originale.

La relazione tecnica deve essere datata, siglata su ogni pagina e sottoscritta per esteso sull'ultima pagina dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita dei poteri di firma. Nel caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva, la relazione deve essere sottoscritta da ciascun soggetto.

**La relazione tecnica** deve contenere la trattazione dei seguenti punti:

- a. **Modalità di fornitura dei servizi** (*punto a criterio di valutazione*).
  - a1 Modello organizzativo proposto
  - a2 Metodologie e strumenti proposti
- b. **Profili professionali in termini di esperienza e titoli professionalizzanti** (*punto b criterio di valutazione*);
  - b1 Profilo SOAs - Specialista Office Automation SENIOR di supporto al servizio SSOA
    - b1.1 Esperienza tecnica
    - b1.2 Certificazioni IT
  - b2 Profilo OSWV - Operatore server Windows e VMWare di supporto al servizio SSPL
    - b2.1 Esperienza tecnica
    - b2.2 Certificazioni IT
  - b3 Profilo TOAj - Tecnico Office Automation JUNIOR di supporto al servizio SSAM
    - b3.1 Esperienza tecnica
    - b3.2 Certificazioni IT
  - b4 Profilo OOAj - Operatore Office Automation JUNIOR di supporto al servizio SMIS
    - b4.1 Esperienza tecnica
- c. **Servizi di supporto IMAC ad hoc (Servizio SSH)** (*punto c criterio di valutazione*);
  - c1 SLA su tempi di presa in carico della richiesta di supporto IMAC ad hoc con conferma dei tempi di attivazione delle attività di supporto (intervento)
  - c2 SLA su tempi di attivazione dell'esecuzione dell'intervento di supporto IMAC ad hoc richiesto
  - c3 SLA su tempi di completamento dell'intervento di supporto IMAC ad hoc richiesto che prevedano un intervento da remoto.
  - c4 SLA su tempi di completamento dell'intervento di supporto IMAC ad hoc richiesto che prevedano un intervento on site presso il cliente.
- d. **Piano di formazione e aggiornamento del personale** (*punto d criterio di valutazione*).

Deve essere indicata la figura del **coordinatore**, soggetto diverso dalle risorse del TEAM di lavoro, che non svolgerà alcun ruolo operativo. Le competenze del coordinatore dovranno potersi desumere dal relativo CV allegato alla relazione tecnica.

Alla relazione tecnica devono inoltre essere allegate le **SCHEDE APPROFONDIMENTO SKILL** relative alle figure professionali componenti il TEAM di lavoro.

Ciascuna scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti secondo lo schema predisposto dal Committente, sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentate del concorrente, o da un suo procuratore.

\*\*\*

**La documentazione tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsiasi indicazione (diretta/indiretta) di carattere economico attinente al contenuto dell'offerta economica.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e suoi allegati, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il **fac-simile di modello** messo a disposizione dalla stazione appaltante, scaricabile dal sito [https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id\\_documento\\_padre=126057](https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057), e contenere:

### Per i lotti 1 -2- 3

a) **il ribasso unico percentuale offerto** da applicare alle tariffe indicate nelle specifiche tecniche di ciascun lotto. Più precisamente:

**Lotto 1:** € 345,00 (*Tariffa giornaliera al netto dell'IVA e degli ulteriori oneri di legge*)

**Lotto 2:** € 325,00 (*Tariffa giornaliera al netto dell'IVA e degli ulteriori oneri di legge*) – **APS**

**Lotto 2:** € 260,00 (*Tariffa giornaliera al netto dell'IVA e degli ulteriori oneri di legge*) – **APJ**

**Lotto 3:** € 325,00 (*Tariffa giornaliera al netto dell'IVA e degli ulteriori oneri di legge*) – **APS**

**Lotto 3:** € 260,00 (*Tariffa giornaliera al netto dell'IVA e degli ulteriori oneri di legge*) – **APJ**

### Per il Lotto 4

a) **il ribasso unico percentuale offerto** da applicare ai prezzi posti a base di gara per i singoli servizi richiesti. Più precisamente:

€ 122.500,00 **SSOA** – Servizio di supporto office automation

€ 97.000,00 **SSAM** - Servizio di supporto dell'asset management e gestione magazzini IT

€ 42.000,00 **SMIS** – Servizio di moving INTERNO di sede e INTER-SEDE

€ 72.000,00 **SSPL** - Servizio di supporto periferico dei LAIB nelle diverse sedi

€ 25.500,00 **SSH** - Servizio di supporto IMAC “ad hoc” per esigenze variabili

Non saranno ammessi ribassi percentuali con più di quattro cifre decimali. Superato tale limite si procederà al troncamento del valore indicato senza arrotondamento.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Qualora il Concorrente partecipi in raggruppamento e l'associazione temporanea o consorzio non siano ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che aderiranno al raggruppamento. Nel caso di raggruppamento o consorzio costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa qualificata come mandataria.

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto al/agli importo/i posto/i a base di gara.

## 17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

PUNTEGGIO MAX 100	
Valutazione Tecnica	70/100
Valutazione Economica	30/100

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione previsti per i singoli lotti nei relativi allegati - **Criterio di valutazione offerta**, cui si rinvia.

## 18.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino nel giorno che sarà comunicato mediante avviso pubblicato sul sito internet di Ateneo, [https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id\\_documento\\_padre=126057](https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=126057) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il Servizio Appalti e Contratti pubblici dell'Area Approvvigionamento beni e servizi del Politecnico di Torino – individuato quale struttura incaricata di svolgere le funzioni di seggio di gara - procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di Gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

A seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo

80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali l'organo competente adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni. Detto provvedimento sarà poi comunicato ai Concorrenti, con le modalità previste all'art. 76 comma 2 bis del Codice e nel rispetto della protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19.COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione Giudicatrice è nominata secondo le modalità adottate dalla stazione appaltante con DDG 515/2016, pubblicato sul sito internet di Ateneo nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procede preliminarmente all'esame delle offerte tecniche verificando il rispetto delle specifiche tecniche previste a pena di esclusione dal C.S.O. e suoi allegati, alla valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'Allegato Criterio di valutazione offerte.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- Mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dalla disciplina di gara.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con il supporto della commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, procedendo contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi del seguente articolo 22.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO (VALIDO PER TUTTI I LOTTI)

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare gli Accordi quadro. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto al/agli importo/i posto/i a base di gara.

Il Politecnico si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare gli Accordi Quadro, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile;

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell'Accordo Quadro anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; agli altri Concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'Accordo Quadro, stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **6.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti attuativi è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore. Il dato di contatto del Titolare è: *politecnicoditorino@pec.polito.it*. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: *privacy@polito.it*.

Responsabile della protezione dati ("DPO") del Politecnico di Torino, al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: *dpo@polito.it*; PEC: *dpo@pec.polito.it*.

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Giorgio Santiano**  
**(F.to Giorgio Santiano)**